



Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino

DIFENSORE TRIBUTARIO

www.studiomarino.com



► **E' obbligatorio prima convocare il contribuente a fornire chiarimenti**

GLI STUDI DI SETTORE NON PROVANO L'EVASIONE FISCALE

Lo ha stabilito una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Napoli, in linea con le decisioni già prese a Bari e Frosinone

L'accertamento degli Studi di Settore da solo non costituisce prova di evasione e inoltre è obbligatorio intraprendere il contraddittorio preventivo con il contribuente, ossia chiedere chiarimenti, a pena di nullità. Questa è stata in sintesi la decisione della **Commissione Tributaria di Napoli sezione 24** (presidente Oscar Bobbio, relatore Bruno Schisano, membro giudicante Giovanni Politi) con la sentenza numero 527/24/2011 depositata il 30 giugno scorso.

Sulla stessa linea è la **Commissione Tributaria Provinciale di Bari sezione 24** (presidente Seccia, relatore Epicoco, membro giudicante Di Nauta) con la sentenza numero 190/24/2010 depositata l'11 ottobre 2010 e la **Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone sezione 5** (presidente Galli, relatore Antoniani e membro giudicante Stavole) con la sentenza numero 305/05/2010 depositata il 25 novembre 2010.

La decisione dei giudici Napoletani costituisce un prezioso precedente ricco di richiami giurisprudenziali e, anche se sintetica, costituisce veramente un atto di giustizia.

L'accertamento di oltre 150.000 euro veniva notificato ad un imprenditore napoletano, che tra l'altro lavorava con lo Stato e quindi per poter lavorare doveva effettuare il massimo ribasso.

Alla ricezione della pretesa del nostro "benamato" Fisco, l'imprenditore immediatamente ha fatto ricorso, con il timore di fallire, ma fortunatamente è stato vittorioso.

L'accertamento per gli studi di settore è una spada di Damocle, che ormai pende sulla testa del popolo delle partite iva: sostanzialmente è un accerta-

mento induttivo, che basa la sua pretesa su presunzioni per il semplice scostamento dalla media nazionale.

Che la presunzione dello studio di settore fosse una presunzione semplice ex articolo 2729 del codice civile e ormai assodato dalla stessa Suprema Corte di **Cassazione a Sezioni Unite (sentenza numero 26635 del 18 dicembre 2009)**. Inoltre l'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 - nonché gli articoli 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, e per finire l'**articolo 6 della Legge 212/2000** obbligano l'amministrazione finanziaria ad informare il contribuente su tutte le iniziative intraprese nei suoi confronti e di renderlo edotto su tutti gli elementi posti alla base della pretesa in modo da rendere agevole l'esercizio della difesa, costituzionalmente garantito.

Un accertamento posto in essere senza un preventivo contraddittorio e da ritenersi nullo (sentenza numero 17229 del 9 febbraio 2006, depositata il 28 luglio 2006 dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria: presidente Riggio, relatore Meloncelli)

L'attività accertatrice può prendere spunto dagli studi di settore e, tuttavia l'amministrazione finanziaria dovrà integrarli con una puntuale e specifica indagine che ne dimostri l'adeguatezza del risultato, cosa non avvenuta nella fattispecie: l'amministrazione finanziaria infatti, non ha fornito nessun elemento giustificativo dell'applicazione degli studi.

Nonostante ci siano giudici preparati e giusti, ce ne sono altrettanti che purtroppo continuano a dare ragione al Fisco considerando lo studio di settore una prova contro la quale il contribuente deve difendersi provando di



non aver evaso.

Tra l'altro, come si fa a fornire la prova negativa?

Posso provare di aver guadagnato, ma come faccio a provare di non averlo fatto?

Infine ci si pone un interrogativo: **è più facile dimostrare che l'azienda ha guadagnato? (prova positiva) o che l'azienda non ha guadagnato? (prova negativa).**

Fornire una prova negativa è a dir poco diabolico.

Concludiamo con un ricordo storico: l'impero romano, che per 8 secoli ha dato le basi e consacrato i valori giuridici permanenti dell'attuale ordinamento giuridico moderno, aveva costituito due importanti principi: **Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat** (alla lettera "l'onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega": nel caso specifico è il fisco che deve provare l'evasione e non

il contribuente) e **Onus probandi incumbit actori** (alla lettera "l'onere della prova è a carico di chi fa valere in giudizio in diritto": nel caso in cui si richiede un rimborso all'amministrazione o un'esenzione, è giusto che sia il contribuente a dimostrare di averne diritto).

Nelle more del ricorso il povero imprenditore **riceve anche la Cartella Esattoriale**, attualmente impugnata, che l'Amministrazione Finanziaria ormai di routine notifica senza nemmeno aspettare la sospensione o la sentenza di primo grado, mettendo a rischio gli incassi dagli enti, in modo barbaro e ingiusto.

Ovviamente la sentenza sarà impugnata dal Fisco, che, nonostante le sentenze delle Corti di Cassazione a Sezioni Unite, continua ad impugnare senza minimamente preoccuparsi dei danni che cagiona alle aziende.

Tanto, nessuno li condanna al pagamento delle spese...